

INIZIATIVA PARLAMENTARE

presentata nella forma generica da Raoul Ghisletta, Graziano Pestoni, Dario Ghisletta per l'introduzione di un'indennità di residenza di fr. 200.- mensili (2'400.- fr. annui) per i dipendenti con figli a carico e di fr. 50.- mensili (600.- fr. annui) per gli altri dipendenti

del 31 maggio 2010

Proposta

1. La presente iniziativa parlamentare generica chiede il varo di una legge cantonale *ad hoc*, che introduca il versamento da parte dei datori di lavoro in Ticino di un'indennità di residenza di fr. 200.- mensili (fr. 2'400.- annui) per i lavoratori dipendenti residenti in Ticino che hanno figli a carico (minorenni e agli studi/tirocinio sino a 28 anni) e di un'indennità di residenza di fr. 50.- mensili (fr. 600.- annui) per gli altri lavoratori dipendenti senza figli a carico.
2. Hanno diritto all'indennità di residenza di fr. 200.- mensili il salariato che ha una famiglia monoparentale a carico e il genitore salariato di una famiglia biparentale con figli a carico. Le famiglie biparentali con figli a carico, composte da genitori che lavorano entrambi con statuto di dipendente, hanno diritto a un'indennità di residenza complessiva massima di fr. 200.-: la legge stabilisce quale dei coniugi ha diritto al versamento dell'indennità.
3. Gli altri dipendenti, coniugati o meno, hanno diritto ognuno a un'indennità di fr. 50.- mensili.
4. La legge stabilisce le disposizioni relative ai salariati impiegati a tempo parziale, a ore, presso più datori di lavoro e gli altri casi particolari, in modo da semplificare l'amministrazione dell'indennità di residenza. L'indennità di residenza è imponibile fiscalmente e soggetta agli oneri sociali: in particolare questo è importante per fare in modo che venga computata in caso di disoccupazione, malattia, infortunio, invalidità e pensionamento.
5. Nell'iniziativa non è prevista una limitazione dell'indennità ai dipendenti con redditi medi e bassi: in effetti la limitazione sarebbe assai complessa amministrativamente (necessità di esaminare tutte le fonti di reddito tramite la dichiarazione fiscale, esame del reddito del coniuge, cumulo tra lavoro dipendente e indipendente, effetto soglia, ecc.) e il risparmio potrebbe risultare pertanto limitato.

Situazione salariale in Ticino e scopo dell'iniziativa

6. In base alla *Rilevazione svizzera della struttura dei salari* del 2008 (a cura dell'Ufficio federale di statistica) in Ticino il salario lordo mediano (ossia il valore centrale, tale per cui il 50% dei lavoratori ha un salario inferiore e il 50% ha un salario superiore allo stesso) è di **840.- fr. mensili inferiore al valore nazionale, ossia 4'983.- fr. contro 5'823, pari a -14,4%. Nel 1998 la differenza tra Ticino e media nazionale era di 651.- fr., ossia -12,8%** (fr. 5'105.- contro fr. 4'454.-), **per cui in 10 anni la situazione è peggiorata di quasi 200.- fr. mensili!**

Nel 2008 il salario svizzero mediano per i lavoratori non qualificati è 4'466.- fr. mensili contro 3'953.- fr. in Ticino (-513 fr. pari a -11,5%), per le qualifiche basse è 5'622.- fr. mensili contro 5'195.- fr. in Ticino (-427.- fr. pari a -7,6%), per le qualifiche medie è di 6'995.- fr. mensili contro 5'762.- fr. (-1'233.- fr. pari a -17,6%) e per le qualifiche alte è di 10'936.- fr. mensili contro 8'770.- fr. (-2'166.- fr. pari a -19,8%).

Se prendiamo solamente il settore privato il ritardo del salario mediano in Ticino nel 2008 arriva al 14,8% rispetto alla media svizzera (fr. 4'929.- mensili contro fr. 5'786.-), nel 2006 era del 14,2% e nel 2004 del 13,8%: per il settore della produzione il ritardo nel

2008 è del 23% (4'651.- fr. mensili contro 6'041.-) e per il settore dei servizi è del 15% (4'832.- fr. mensili contro 5'688.- fr.).

Vediamo quindi che la situazione peggiora nel tempo!

7. La presente iniziativa parlamentare generica vuole pertanto **aumentare il reddito da lavoro salariato a disposizione delle famiglie con figli residenti e anche delle persone senza figli residenti nel Canton Ticino**, contribuendo in tal modo in generale ad **avvicinare i salari ticinesi alla media svizzera**. L'effetto dell'indennità di 200.- fr. mensili per salariato con figli e di 50.- fr. mensili per salariato senza figli è percentualmente molto più alto per i salari bassi e medi rispetto a quelli alti: **sul salario mediano di 4'983.- fr. corrisponde ad un aumento del 4% per il dipendente con figli e dell'1% per quello senza figli**; per il salario mediano dei lavoratori non qualificati con figli significa un aumento del 5%, per il salario mediano dei lavoratori con basse qualifiche e con figli significa un aumento del 3,8%, per il salario mediano dei lavoratori con medie qualifiche e con figli significa un aumento del 3,4% e infine per il salario mediano dei lavoratori con alte qualifiche e con figli corrisponde a un aumento del 2,2%.
8. Scopo precipuo dell'indennità di residenza è anche di **compensare la crescita dei costi dell'alloggio e della cassa malati per i salariati residenti in Ticino**, che incide particolarmente sulle famiglie monoparentali e anche sulle famiglie biparentali con figli a carico. Si tratta di integrare la compensazione del caro-vita effettuata sulla base dell'indice nazionale dei prezzi al consumo, che peraltro negli ultimi anni non è sempre stata regolarmente effettuata da tutti i datori di lavoro e che non tiene conto in modo adeguato dell'importante crescita di tali costi in Ticino.
9. Avendo questo scopo sociale precipuo, l'indennità di residenza non è prevista per i lavoratori dipendenti che risiedono all'estero, che non sopportano la forte crescita dei costi per cassa malati e alloggio in atto in Ticino e che peraltro, per quanto riguarda i frontalieri, negli ultimi due anni sono avvantaggiati dal cambio franco-euro (che ha determinato una crescita del 15% del loro salario reale).

Finanziamento e amministrazione dell'indennità di residenza

10. La legge regola il finanziamento dell'indennità di residenza in modo che tutti i datori di lavoro in Ticino vi partecipino solidalmente, indipendentemente dal fatto che impieghino lavoratori residenti o frontalieri, coprendo integralmente le spese per le indennità erogate. Per il finanziamento la legge stabilisce la percentuale di prelievo sulla massa salariale a carico dei datori di lavoro; lasciamo aperta la possibilità di reperire anche altri cespiti d'entrata, ad es. per non sfavorire le aziende a forte intensità di manodopera nel processo produttivo rispetto ad aziende più automatizzate o per altri casi particolari.
11. La cassa di compensazione cantonale AVS è incaricata dell'esecuzione della legge, in modo da gestire in maniera unitaria l'applicazione dell'indennità di residenza e per il suo lavoro preleva presso i datori di lavoro una commissione.
12. **L'entrata in vigore può essere fatta a tappe, per favorire l'assorbimento del costo a carico dei datori di lavoro sull'arco di 4 anni.** Il Consiglio di Stato emana il regolamento d'applicazione.

Nell'ipotesi che la valutazione quantitativa fatta sotto sia corretta questo significa un'introduzione dell'indennità come segue:

ANNO	Indennità salariato c. figli	Indennità salariato s. figli	Costo % massa salariale
anno 1	50.- fr. mensili	12,5 fr. mensili	0,475%
anno 2	100.- fr. mensili	25.- fr. mensili	0,95%
anno 3	150.- fr. mensili	37,5 fr. mensili	1,425%
anno 4	200.- fr. mensili	50.- fr. mensili	1,9%

Va ricordato che dal 2000 al 2009 i salari nominali in Svizzera sono cresciuti del 1,6% e quelli reali dello 0,6%: a prescindere dalla dimostrata necessità di porre un freno

al crescente ritardo salariale tra Ticino e Svizzera (v. punto 6), per i datori di lavoro ticinesi **esiste senz'altro un margine di assorbimento di questo costo aggiuntivo di uno 0,475% della massa salariale annua sull'arco di 4 anni** (pensiamo in particolare alla massa salariale destinata a premi e aumenti individuali al merito).

Inoltre alcuni datori di lavoro prevedono già indennità contrattuali di famiglia (economia domestica) per dipendenti con figli, che verrebbero ampliate dalla presente indennità di residenza, per cui in caso di fusione delle indennità andrebbe calcolato unicamente il costo aggiuntivo a loro carico.

Valutazione quantitativa approssimativa dell'indennità di residenza

14. La presente valutazione è puramente indicativa. Nella trattazione parlamentare dell'iniziativa dovrà essere approfondita e verificata.

- Prendendo i dati del messaggio governativo 6078 cap. 4.3.10 si possono quantificare approssimativamente le indennità di residenza annue per i dipendenti con figli:
 - dipendenti residenti con figli fino 19 anni: 94 mio x fr. 200/183= 103 mio fr.
 - dipendenti residenti con figli da 20 a 24 anni: 18,6 mio x fr. 200/183= 20 mio fr.
 - dipendenti residenti con figli da 25 a 27 anni (proiezione dato precedente): 20 mio fr.: 5 x 3 =12 mio fr.

Totale indennità di residenza annua per dipendenti con figli da 0 a 27 anni: 135 mio fr.

N. nuclei famigliari con figli: 135'000'000 fr. 2'400 fr. = 56'250 nuclei famigliari con figli.

- Dipendenti senza figli (dati 31.12.2009) con ipotesi che mediamente in ogni nucleo familiare con figli si lavori in 1,5 persone (quali salariati):
 - 201'500 dipendenti attivi in Ticino – 56'250 x 1,5 dipendenti con figli – 44'000 frontalieri = 77'000 dipendenti residenti senza figli

Totale indennità per dipendenti senza figli: 77'000 x 600 fr. annui = 44 mio fr.

- Totale indennità di residenza per dipendenti con figli e senza figli residenti in Ticino: 135 mio fr. + 44 mio fr.: 179 mio fr.

Secondo questa stima, da verificare come premesso all'inizio del paragrafo, **nell'economia ticinese potrebbero essere pertanto "iniettati" 179 mio fr. in modo mirato a favore dei salariati residenti, favorendo in maniera importante il consumo delle famiglie con figli e degli altri dipendenti residenti. Chiaramente infatti l'importo di 2'400.- fr. annui per salariato con figli e di 600.- fr. per salariato senza figli favorisce in maniera marcata i consumi delle famiglie con redditi medio bassi, che notoriamente si riversano sull'economia locale in misura altrettanto marcata.**

15. Massa salariale in Ticino gestita dalle casse assegni familiari nel 2006: 9,5 miliardi di fr. Finanziamento % a carico dei datori di lavoro: 179 mio fr.: 9'500 mio fr. x 100 = 1,9% ca. Per assorbire il costo a carico dei datori di lavoro si può prevedere un'entrata in vigore scaglionata nel tempo su 4 anni (vedi sopra punto 12). Non sono qui considerati altri tipi di finanziamento (vedi punto 10).

Base legale e precedenti

16. Il Cantone Ticino può emanare prescrizioni legali sull'indennità di residenza in base alla Costituzione cantonale, in particolare agli art. 13 (diritti sociali) e 14 (obiettivi sociali, lett. a).

17. La **Confederazione prevede per il proprio personale all'art. 43 dell'Ordinanza sul personale federale un'indennità di residenza**, senza che per questo la competenza di legiferare del Cantone sia esclusa o limitata: in Ticino/Lugano l'indennità federale di residenza è di ca. 4'000.- fr. annui (il livello massimo è di 5'500.- fr. annui ca. nelle regioni

che hanno un costo della vita elevato). L'art. 43 della citata ordinanza prevede: «*Indennità di residenza: 1. Allo stipendio si aggiunge un'indennità di residenza graduata in base al costo della vita, alle imposte e alla grandezza e ubicazione della località in cui è esercitato il lavoro. 2. L'indennità di residenza non deve superare i 6'000 franchi*».

Introdurre in Ticino un'indennità annua di 2'400.- fr. per salariati con figli e di 600.- fr. annui per salariati senza figli appare quindi una proposta equilibrata.

18. L'indennità di residenza è pure nota e praticata nel sistema remunerativo pubblico in Francia, Italia e Germania.

Raoul Ghisletta
Graziano Pestoni
Dario Ghisletta